TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA -PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

R.G. n. 7-1/2023

Il Giudice, in persona del dott. Stefano Cantone,

-rilevato che, con ricorso depositato il 07.02.2023 <u>la sig.ra</u> ha chiesto la fissazione dell'udienza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti redatto dall' "Organismo di composizione della crisi";

-rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità che il "Gestore della Crisi" ha attestato che la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 della legge, che non è soggetto a procedure concorsuali di cui alla l.f.;

che quanto al requisito ostativo previsto dall'art. 69 d.lgs.n 14 del la ricorrente non risulta aver beneficiato dell'esdebitazione e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, per come si legge nella relazione dell'OCC;

rilevato, quanto all'art. 8 l. 3/2012, che il piano di cui si chiede l'omologazione non prevede apporto di finanza esterna in garanzia;

preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso prevede, in ossequio all'art.67, comma 2, della succitata legge:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
 - c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

-considerato, che la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene, come richiesto dal comma 2 dell'art. 68 contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Rilevato inoltre che sono state individuate le spese prededucibili nell'elenco dei crediti ed in particolare: il compenso per l'O.C.C.;

che l'OCC ha anche relazionato in merito alle valutazioni sul merito creditizio dell'ente finanziatore:

P.Q.M.

<u>fissa</u> l'udienza del <u>28.03.2023</u>, per la comparizione del ricorrente e dei creditori, disponendo che la proposta del consumatore ed il presente decreto siano comunicati - a cura dell'Organismo di composizione della crisi – almeno <u>30 giorni prima</u> dell'udienza così fissata a tutti i creditori della proposta, nonché pubblicizzati sul sito del Tribunale;

Dispone che sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo quanto prevede la legge per i titolari di diritti impignorabili;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 10.02.2023

Il Giudice

dott. Stefano Cantone